

LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 2011, n. 3

Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali: assegnazione dei fondi rustici

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
(legge sui contratti e sui beni provinciali)*

1. Il comma 2 bis dell'articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è sostituito dal seguente:

"2 bis. Per l'affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia, salvo quanto previsto da questo comma e dal comma 2 ter. La scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi di valutazione, indicati nel bando di gara o nell'invito, quali, in ordine decrescente d'importanza:

- a) l'incremento delle dimensioni dell'azienda per il raggiungimento della dimensione minima aziendale prevista nel piano di sviluppo rurale della Provincia per accedere agli aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori;
- b) le modalità di produzione adottate sul fondo rustico, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, di qualità e alla vocazione colturale del luogo e del Trentino;
- c) l'incremento della produzione agricola mediante la coltivazione di fondi vicini;
- d) lo sviluppo dell'agriturismo da parte degli operatori agrituristici come definiti dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo);
- e) il canone."

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

"2 ter. Per l'affitto di fondi rustici per usi socio-didattici a persone fisiche, associazioni, scuole o istituzioni scolastiche e formative il contratto può essere concluso mediante trattativa privata ai sensi dell'articolo 21."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge sui contratti e sui beni provinciali

1. Dopo l'articolo 52 della legge sui contratti e sui beni provinciali, nel capo II, è inserito il seguente:

"Art. 52 bis

Anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica

1. E' istituita l'anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica, nella quale sono registrati i dati dei fondi rustici di proprietà della Provincia e dei comuni.
2. Il regolamento di attuazione individua i dati da registrare, le modalità per il loro aggiornamento, i criteri per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe.
3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, i comuni comunicano alla Provincia i dati dei fondi rustici di loro proprietà."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 marzo 2011

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai